

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 17 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Accertamento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali. (<i>Modificato dal Senato - Approvato con altre modificazioni</i>)	68
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	68
Disegni di legge (<i>Rinvio</i>):	
Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane. (<i>Modificato dal Senato</i>)	67
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, per la disciplina della produzione dei saponi	68
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1843, recante modificazioni all'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rottami	68

Avverte che sono stati autorizzati a intervenire alla riunione, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri Bruni Giuseppe e Michetti.

(*Sono presenti i Sottosegretari di Stato alle corporazioni, Cianetti e Amicucci.*)

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge: Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane. (Modificato dal Senato) (202-B)

PRESIDENTE comunica che per richiesta del Sottosegretario di Stato Cianetti, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

Fa tuttavia presente che il disegno di legge, già approvato dalla Commissione, è stato emendato in alcuni punti dal Senato e rileva in particolare che, all'articolo 4, che stabilisce la composizione delle Commissioni di esame per la patente di mestiere, sono state soppresse, per la persona designata dalla Federazione degli artigiani, le parole: « e munita di patente di mestiere della stessa specie di quella che forma oggetto dell'esame ». Senonchè la specificazione predetta aveva lo scopo di stabilire la specifica competenza di detto componente della Commissione; sarà quindi opportuno che di questa esigenza il Ministro tenga conto prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge.

La riunione comincia alle 9.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Alberici, Bruzzo, Capoferri, Marasini, Marinotti, Montagna, Motta, Orlando Luigi, Pasti, Pirelli, Sarcoli e Valery.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Accertamento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali. (Modificato dal Senato) (401-B)**

PRESIDENTE rileva che questo disegno di legge ritorna alla Commissione con alcuni emendamenti introdotti dalla Commissione legislativa del Senato.

Nel primo comma dell'articolo 1, là dove si parla dell'accertamento e della riscossione dei contributi delle categorie professionali, si è sostituita la dizione generica « dei contributi che le indicate categorie professionali, ecc. » a quella precedente, approvata dalla Commissione della Camera, « di tutti o di alcuni dei contributi, ecc. ». Si tratta di una semplice modificazione formale.

Allo stesso articolo 1, penultimo capoverso, dove si dice: « Le norme necessarie per disciplinare i procedimenti di cui ai precedenti comma saranno emanate con Regio decreto su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, e, limitatamente ai contributi previsti dall'articolo 2, con il Ministro della comunicazioni, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si è voluto specificare: « a norma degli articoli 1 e 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 » per i quali, com'è noto, il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme di carattere esecutivo ed anche norme integrative, che abbiano valore di legge. Quindi si conferiscono al Governo più ampi poteri riguardo a questa materia dei contributi dovuti dalle categorie professionali. Opina che la Commissione non abbia difficoltà ad approvare tale modifica.

(L'articolo 1 è approvato).

All'articolo 3 è stato aggiunto dal Senato il seguente comma: « I contributi richiesti alle categorie professionali dal Partito Nazionale Fascista, nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro per per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e col Ministro delle finanze, saranno riscossi con la denominazione « contributo per il Partito Nazionale Fascista » unitamente ai contributi sindacali e con le modalità per essi prescritte. Il gettito del contributo stesso sarà devoluto al Direttorio del Partito Nazionale Fascista ».

Osserva che, con questa disposizione, ai contributi aventi carattere sindacale, assistenziale e previdenziale si è aggiunto un contributo di natura politica, devoluto al Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Comunica poi che il Ministro delle corporazioni, su richiesta del Segretario del Partito, propone che si sopprimano in detto comma aggiunto le parole: « con la denominazione: « contributo per il Partito Nazionale Fascista », sicchè, in questo punto, la dizione del comma dovrebbe risultare la seguente: « saranno riscossi unitamente ai contributi sindacali, ecc. ».

(Si approva l'articolo 3 con il comma aggiunto dal Senato, modificato nel modo predetto).

Dichiara approvato in questa forma definitiva il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, per la disciplina della produzione dei saponi. (480)

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato Amicucci, a nome del Ministro delle corporazioni, chiede il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1843, recante modificazioni all'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rotami. (485)

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato Amicucci, a nome del Ministro delle corporazioni chiede il rinvio della discussione anche di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara. (488).

PRESIDENTE osserva che con questo disegno di legge, come anche con i due precedenti, la Commissione è chiamata a convertire in legge decreti-legge per la cui emanazione si è invocato l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 119, ritenendosi, cioè, lo stato di necessità per causa di guerra, intesa in senso lato.

Fa presente, tuttavia, che specie per il Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 1843, sull'Ente distribuzione rottami, che concerne principalmente la nuova costituzione di una Giunta esecutiva, oltre al Comitato direttivo, non sembra che si verifichi quella ipotesi eccezionale. D'altra parte le Commissioni delle Assemblee legislative, le quali si riuniscono così frequentemente, non mancherebbero di esaminare senza indugio i disegni di legge ad esse presentati, svolgendo la loro ordinaria attività di collaborazione scrupolosa e diligente. (*Vive approvazioni*).

Rilevando il consenso della Commissione, comunica che farà presente al Governo, per il tramite del Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il voto che normalmente si faccia ricorso alla collaborazione delle Commissioni legislative con la presentazione di disegni di legge, secondo lo spirito del nuovo ordinamento della funzione legislativa. (*Vive approvazioni*).

CALVETTI, *Relatore*, rileva che la conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVIII, n. 1901 riguarda l'ampliamento della zona industriale di Ferrara.

La città di Ferrara conta fra le sue attività anche quella fluviale, per cui si trasportano le merci oggi fino a Milano, e in seguito fino all'Adriatico, attività che facilita la produzione e permette di predisporre la creazione di altre industrie oltre quelle già esistenti.

Ricorda che il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455 concedeva al comune di Ferrara speciali agevolazioni doganali e fiscali per la zona industriale, specialmente nei riguardi delle tasse e delle indennità di espropriazione. Il provvedimento che la Commissione esamina, riproduce le stesse disposizioni del precedente con due modificazioni, e cioè aumenta l'estensione della zona industriale e modifica il regime delle indennità di espropriazione.

Osserva che nell'articolo 2 del Regio decreto-legge del 1936 si diceva anche: « Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi sia direttamente sia indirettamente in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nella città di Ferrara e, in particolare, della progettata creazione della zona industriale ».

Questa disposizione è omessa nel decreto-legge in esame, ma il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto, con una sua comunicazione, che ciò si deve soltanto ad un errore, e non ha perciò difficoltà a modificare in tale senso il decreto.

Pertanto propone che all'articolo 2, dopo il secondo comma, sia aggiunta integralmente la disposizione contenuta nel decreto del 1936 e di cui ha già dato lettura.

PRESIDENTE, pure rilevando che specialmente la disposizione dell'articolo 2 del decreto relativa all'indennità di espropriazione non sembra rientrare nella previsione dell'articolo 18 della legge prima citata, non ha difficoltà a mettere in votazione la proposta del relatore.

DEL BUFALO ad evitare richieste esagerate da parte dei proprietari, ritiene che sia molto opportuno precisare che la misura dell'indennità di espropriazione, sia fatta senza tener conto del maggior valore che assumono i fondi e gli stabili in dipendenza della nuova destinazione della zona.

Fa tuttavia presente che anche con l'attuale disposizione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, essendo il coefficiente fisso 3.66 capitalizzato ad un tasso variabile del 3.50 al 7 % a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, l'Amministrazione dispone di un correttivo per evitare possibili abusi. In ogni modo ritiene che convenga approvare la proposta del camerata Calvetti.

APRILIS fa presente che le disposizioni del Regio decreto legge contengono già sufficienti garanzie con riferimento al valore imponibile.

CALVETTI, *Relatore*, insiste perchè la legge sia chiara e precisa in modo da evitare ogni dubbio di interpretazione che potrebbe nuocere alla pronta attuazione della legge stessa ed all'incremento della zona industriale di Ferrara, rilevando che il comune di Ferrara è stato già costretto a sostenere delle liti per eccessive pretese degli espropriati.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 del decreto.

(*È approvato*).

Pone a partito l'articolo 2 del decreto con l'aggiunta, dopo il secondo comma, della disposizione già contenuta nel decreto-legge del 1936 e di cui il Consigliere nazionale Calvetti ha dato lettura.

(*L'articolo 2 del decreto è approvato con questa modificazione — Si approvano anche l'articolo 3 del decreto e l'articolo unico del disegno di legge*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10,10.

ALLEGATO.

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Accertamento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali. (Modificato dal Senato) (401-B)

ART. 1.

Dalla data che sarà stabilita con le norme di cui al 2° capoverso del presente articolo, saranno effettuati, con disciplina uniforme e distintamente per i professionisti ed artisti, per gli industriali e i lavoratori dell'industria, per i commercianti e i lavoratori del commercio, per le aziende e i lavoratori del credito e dell'assicurazione, l'accertamento e la riscossione, a cura delle associazioni sindacali, dei contributi che le indicate categorie professionali sono tenute a corrispondere: per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la corresponsione degli assegni familiari, per la previdenza dei dirigenti di aziende, degli impiegati, nonché di particolari categorie di lavoratori.

Allo stesso procedimento sarà uniformata la riscossione dei contributi previsti dall'articolo 2 a carico degli armatori e della gente del mare.

Le norme necessarie per disciplinare i procedimenti di cui ai precedenti commi saranno emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, e, limitatamente ai contributi previsti dall'articolo 2, con il Ministro per le comunicazioni, a norma degli articoli 1 e 3 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

L'assegnazione dei contributi riscossi, a ciascun ente spettanti, è decretata dal Ministro per le Corporazioni.

ART. 2.

Dalla data che sarà stabilita con le norme di cui al 2° capoverso dell'articolo 1, tutti o alcuni dei contributi che gli armatori e la gente del mare sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali, per la Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, per le prestazioni previste dalla legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, per l'assicurazione contro le malattie della gente del mare, per l'assicurazione prevista dall'articolo 23 della legge predetta ai familiari degli assicurati in base alla legge stessa, per la disoccupazione involontaria, per la maternità, per la tubercolosi, per la corresponsione degli assegni familiari, per l'Ente nazionale fascista gente di mare, possono essere stabiliti in quote percentuali di retribuzioni convenzionali indicate in apposita tabella, da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni.

La misura dei contributi di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

ART. 3.

L'applicazione dei contributi per le associazioni professionali ed il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, continuano ad essere regolati dal disposto, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1938-XVII, n. 2137.

I contributi richiesti alle categorie professionali dal Partito Nazionale Fascista nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro segretario del Partito e col Ministro per le finanze, saranno riscossi unitamente ai contributi sindacali e con le modalità di essi.

Il gettito di detti contributi sarà devoluto a favore del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara. (488)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi sia direttamente sia indirettamente in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nella città di Ferrara e, in particolare, della progettata creazione della zona industriale.